COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

16.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MATTARELLI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

CARUSO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 17 -secondo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali (882);

FOSCHI ed altri: Modifica dell'articolo 17 - secondo e terzo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali (1043);

CASCIO: Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma secondo, della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali (1282);

Senatore CENGARLE ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 17 - secondo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1506) 122

PRESIDENTE 122, 123, 124, 125

CASCIO 122

CARUSO 122, 123, 124

FOSCHI 123

GASTONE 123

MALFATTI FRANCESCO 123

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 124, 125

ZAMBERLETTI, *Relatore* 124

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, delle norme di reversibilità contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 56 (1681) 125

PRESIDENTE 125, 126, 127

FRANCHI 126

JACAZZI 126

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 127

SERVADEI, *Relatore* 125, 126, 127

Votazione segreta:

PRESIDENTE 127

La seduta comincia alle 10.

PAGLIARANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Caruso ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 17 - secondo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali (882); Foschi ed altri: Modifica dell'articolo 17 - secondo e terzo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali (1043); Cascio: Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma secondo, della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali (1282); senatori Cengarle ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 17 - secondo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali *(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato)* (1506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Caruso ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 17 - secondo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali (882); Foschi ed altri: Modifica dell'articolo 17 - secondo e terzo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali (1043); Cascio: Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma secondo, della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali (1282); Senatori Cengarle ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 17 - secondo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali.

Ricordo che nella precedente seduta era stata rinviata la discussione nell'attesa del parere della VI Commissione. Il parere non ci è pervenuto e d'altra parte i termini sono scaduti sicché oggi possiamo votare il provvedimento.

Ricordo altresì che il relatore propose di approvare subito la proposta di legge Cengarle considerando da essa assorbita la proposta Cascio nonché il primo comma dell'articolo unico delle proposte Foschi e Caruso, e di stralciare, invece, il secondo comma delle suddette proposte di legge.

Vorrei che la Commissione si esprimesse in merito.

CASCIO. Desidero osservare che il testo della proposta Cengarle approvato dal Senato è quasi uguale a quello della mia proposta con la differenza di una sfumatura che, ad una attenta valutazione, rivela l'esistenza di una diversità sostanziale. Mentre la proposta Cengarle parla infatti di « personale in servizio a tale data », la mia parla di « personale in servizio entro tale data »: la differenza è notevole. Io potrei comunque anche accogliere la proposta Cengarle così come ha suggerito il relatore, purché dagli atti parlamentari risulti chiara la volontà della Commissione, nel senso che anche coloro che erano in servizio già in data antecedente al 1° marzo 1966 si gioveranno dei benefici del provvedimento.

PRESIDENTE. Mi sembra che non vi siano dubbi sull'esatta interpretazione di questa norma.

CASCIO. Chiarissimo era anche, secondo me, il testo della legge cui noi oggi cerchiamo di dare un'interpretazione autentica. In questo campo bisogna sempre essere cauti, signor Presidente; lo posso ben dire io che fino a qualche anno fa ho esercitato la professione forense. Comunque, anche senza modificare il testo approvato dal Senato, io mi riterrò sodisfatto se dagli atti parlamentari risulterà che la nostra Commissione accoglie la interpretazione da me data. D'altra parte una interpretazione restrittiva sarebbe inutile, perché si userebbe un metro diverso nei confronti di chi è stato licenziato o ha finito il servizio un giorno, due giorni o un mese prima del 1° marzo 1966.

CARUSO. Non ho ben capito il significato della proposta di stralcio del secondo comma della mia proposta e di quella dell'onorevole Foschi. I colleghi sanno bene quante critiche vengono rivolte al modo di legiferare del Parlamento, proprio perché si approvano spesso delle leggine. Ebbene, in questo caso ci proponiamo addirittura di elaborare due sub-leggine. Francamente non ho capito bene il motivo di questa tecnica.

Siccome la nostra proposta è comprensiva dell'una e dell'altra fattispecie - e quest'ultima per di più è ancor più grave della prima perché si tratta di dipendenti che hanno versato i contributi e che, ad un certo punto, si vedono esclusi dal trattamento che loro spetta - non si capisce bene, giacché siamo in fase di rettifica dell'articolo 17, il motivo per cui non si debba provvedere in modo razionale ed organico.

PRESIDENTE. Desidero far notare che nella precedente seduta si era discussa l'eventualità di approvare immediatamente la proposta Cengarle stralciando il secondo comma degli articoli unici delle proposte Foschi e Caruso, al fine di andare subito incontro alle aspettative di tante persone che attendono questa interpretazione autentica, senza, per altro, pregiudicare l'*iter* legislativo del secondo comma delle proposte Caruso e Foschi.

GASTONE. Mi riallaccio a quanto ha detto l'onorevole Caruso, signor Presidente. Non capisco perché, mentre si elabora un provvedimento per rimediare ad una inesattezza della legge, non si debba poi porre rimedio alle condizioni in cui vengono a trovarsi quei dipendenti comunali per i quali l'amministrazione ha deciso dei trattamenti più favorevoli, nel periodo tra il 1° marzo 1966 e l'8 marzo 1969. Prendiamo il caso di due avventizi, assunti nel 1945 e nello stesso giorno. Quello dei due che va a riposo il 1° marzo 1968 percepisce dal comune l'indennità di fine servizio così come il comune l'ha stabilita, mentre l'altro che va in pensione il 1° aprile 1968, per avere diritto all'indennità di fine servizio, deve corrispondere i contributi che il comune a suo tempo non ha versato.

Tutto questo è assurdo. Se è giusto dare questa interpretazione per non privare dei diritti coloro che li hanno maturati in base a regolari deliberazioni prima del 1° marzo 1966, non si vede perché non si debba riconoscere l'identico diritto a coloro che lo hanno acquisito successivamente.

Oltre tutto si potrebbe anche dubitare della costituzionalità di riserve di questo genere, perché il personale non può essere privato di diritti già acquisiti da tempo.

MALFATTI FRANCESCO. Si tratta di valutare se non valga la pena di perdere qualche giorno rinviando il provvedimento al Senato anche perché non posso non ribadire il mio convincimento che siamo di fronte ad una proposta modificativa e non interpretativa. La proposta Cengarle dispone infatti che il trattamento supplementare di fine servizio e pensionistico deliberato dagli organi competenti per il personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvato dagli organi di tutela è mantenuto anche nei casi in cui sia intervenuto l'annullamento ex articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383. Vi è quindi una delibera del 1966 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa che è stata, poi, annullata in base all'articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e che quindi non esiste più; noi vogliamo che esista: non si tratta quindi di interpretazione autentica, ma di modifica.

FOSCHI. Mi sembra che sia del tutto inutile discutere se si tratti di modifica o di interpretazione. La proposta da me presentata comunque reca nel titolo: « Modifica dell'articolo 17 » e non parla di interpretazione perché ritengo anch'io che si tratti di modifica anche per quanto riguarda la prima parte dell'articolo.

A questo punto, se noi rinviamo al Senato corriamo il rischio di non fare approvare né la prima né la seconda parte. Conoscendo anche i tempi di questi rinvii e ritenendo che il Senato abbia approvato solo la prima parte per un qualche motivo, reputo che rinviando non renderemmo un buon servizio a coloro che cerchiamo di tutelare. In secondo luogo, non credo che la procedura proposta modifichi di molto i tempi di approvazione. Infatti, se oggi approviamo la prima parte, dando atto che la proposta di legge Cengarle congloba anche la prima parte delle due proposte Caruso e Foschi, resta la seconda parte di queste proposte che possiamo approvare come stralcio e inviare, quindi, al Senato. Se si trattasse di una procedura più complessa, come quella della ripresentazione, sarebbe cosa diversa.

GASTONE. Il problema resta. Neppure la parte che viene stralciata comprende il mio emendamento.

FOSCHI. Studiamo allora l'opportunità di inserire un emendamento allo stralcio, altrimenti non si acquisisce neppure la prima parte.

GASTONE. Sono d'accordo per lo stralcio della seconda parte con qualche emendamento al primo comma.

PRESIDENTE. Ma allora si deve rinviare al Senato !

CARUSO. Non sono persuaso della procedura che si propone; comunque, approviamo il primo comma affinché la legge diventi definitiva, ma contemporaneamente deliberiamo anche sul secondo comma.

PRESIDENTE. Se si approva anche il secondo comma delle proposte Foschi e Caruso noi porteremmo una modifica al testo trasmesso dal Senato al quale dovrebbe essere rinviato. Il che appunto si vuole evitare.

CARUSO. Se ciò significa che questo secondo comma viene dimenticato e finisce in archivio, non siamo d'accordo. Dobbiamo rimanere d'intesa che la prossima settimana il testo stralciato sia esaminato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta di legge Cengarle già approvata dal Senato, che è interpretativa dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, mentre le altre proposte sono modificative dell'articolo 17. Quindi, se è giusta l'osservazione dell'onorevole Caruso sulla complessità che sorge con lo stralcio, è anche giusto pensare alla necessità di rendere spedito l'*iter* legislativo. Il rinviare al Senato implica una perdita di tempo, mentre, se noi approviamo la proposta Cengarle che è identica alla prima parte delle proposte Caruso e Foschi, potremmo operare per le rimanenti parti del testo di queste proposte uno stralcio che seguirebbe il normale *iter* legislativo. Con questa procedura affronteremmo rapidamente l'argomento dell'interpretazione dell'articolo 17 ed eviteremmo così di rinviare il testo al Senato che farebbe perdere tempo a chi aspetta l'interpretazione autentica.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alle conclusioni del relatore. Vi sono ragioni di rapidità che consigliano l'approvazione del provvedimento nel testo della proposta Cengarle. Pertanto confermo quanto ha detto l'onorevole Zamberletti e dichiaro che il Governo, per quanto concerne il secondo comma, sia che venga configurato come stralcio sia come una nuova iniziativa legislativa, si riserva di esprimere il proprio parere nel momento in cui sarà proposto.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo unico pongo in votazione la proposta del relatore di scegliere come testo base la proposta Cengarle, già approvata dal Senato.

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione la proposta del relatore di stralciare dalle proposte Foschi n. 1043 e Caruso n. 882 il secondo capoverso dei rispettivi articoli unici, ai fini di un separato e successivo esame.

(*È approvata*).

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico della proposta di legge Cengarle. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela, sono mantenuti, limitatamente al personale in servizio a tale data, anche nei casi ove per i provvedimenti concessivi di detti enti sia intervenuto l'annullamento ex articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Il deputato Gastone ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore dei dipendenti degli enti locali prima dell'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968 e debitamente approvati dagli organi di tutela, sono mantenuti anche nei casi in cui i provvedimenti concessivi di detti enti siano stati annullati in base all'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gastone.

(*Non è approvato*).

Poiché si tratta di articolo unico, lo voteremo direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Gli onorevoli Malfatti Francesco, Benocci, Caprara, Jacazzi, Maulini e Pagliarani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, in sede di discussione della proposta di legge dei senatori Cengarle ed altri, già approvata dal Senato nella seduta del 21 maggio 1969, tenuto conto che l'articolo 17 secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, non trova applicazione anche in altri casi di portata inferiore a quello previsto dalla stessa proposta,

invita il Governo

ad informare le prefetture che l'articolo 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, si applica anche in tutti quei casi in cui il provvedimento istitutivo dei trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici, deliberato dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvato dagli organi di tutela, viene ritenuto decaduto (di-

rettamente o indirettamente) dalle giunte provinciali amministrative, perché le norme sulla concessione dei trattamenti supplementari in questione, trasferite, per maggior cautela, dopo il 1° marzo 1966, nei regolamenti organici del personale dipendente furono depennate dall'autorità tutoria ».

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Malfatti mi ha precisato che l'ordine del giorno è stato redatto con riferimento ad una situazione specifica insorta nella provincia di Lucca, e precisamente nel comune di Viareggio. Pur confessando che la forma dell'ordine del giorno non mi sembra del tutto chiara, accetto l'ordine del giorno come raccomandazione, nel senso di esaminare la situazione specifica del comune di Viareggio.

PRESIDENTE. I proponenti non insistono per la votazione dell'ordine del giorno. Come già detto, l'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

In relazione alla deliberazione di stralcio già votata, proporrei che le proposte di legge Caruso ed altri, e Foschi ed altri, risultanti dallo stralcio, assumano il seguente titolo, identico per ambedue:

« Modifica del terzo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante norme previdenziali per il personale dipendente dagli enti locali ».

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, delle norme sulla riversibilità contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46 (1681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, delle norme sulla riversibilità contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46 ».

La V Commissione ha espresso parere favorevole su questo provvedimento con la seguente motivazione: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, subordinando per altro tale parere alla condizione che l'indicazione di copertura formulata nell'articolo 3 del disegno di legge risulti integrata con il richiamo anche degli stanziamenti del fondo globale dell'anno finanziario 1970 a fronte degli oneri dal disegno di legge implicati a carico dell'anno finanziario medesimo (lire 3.500.000). Di conseguenza il primo comma del richiamato articolo 3 del disegno di legge dovrà risultare così modificato:

« All'onere di lire 27 milioni, relativo al periodo 1° luglio 1962-31 dicembre 1969, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

« All'onere di lire 3.500.000 relativo all'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

La Commissione, infine, segnala alla competente Commissione di merito l'opportunità di integrare il riferimento legislativo contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge, aggiungendo, dopo le parole « della legge 15 febbraio 1958, n. 46 » le altre « e successive modificazioni e integrazioni ».

L'onorevole Servadei ha facoltà di svolgere la relazione.

SERVADEI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, ha disposto che le pensioni a favore dei cittadini italiani profughi, già gravanti sui comuni, sulle province e sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dei territori ceduti per effetto del trattato di pace ed il cui pagamento era stato demandato, in via provvisoria, al Ministero del tesoro, fossero assunte nel debito vitalizio dello Stato. Era quindi un onere diretto quello che lo Stato assumeva in funzione di questa situazione particolare in cui si sono venuti a trovare questi dipendenti pensionati di territori che non appartengono più alla nostra nazione. Per tali dipendenti la situazione è rimasta bloccata a questa data e a questi provvedimenti.

Successivamente vi è stata una serie di provvedimenti concernenti i pensionati statali; successivamente ancora, una serie di provvedimenti estese ai dipendenti degli enti locali i benefici di cui avevano usufruito nel 1958 i dipendenti statali.

Quindi, se questi pensionati di enti locali o di organizzazioni di assistenza e beneficenza non più appartenenti al territorio nazionale fossero stati dipendenti di enti ancora appartenenti al territorio nazionale, godrebbero in questo momento di un trattamento notevolmente più vantaggioso. Mi sembra perciò iniquo considerare un *handicap* per costoro il fatto che fossero dipendenti di comuni di confine, dove ci sono stati particolari travagli di ogni genere e natura, e lasciarli nelle condizioni in cui si trovano.

Stando così le cose, il disegno di legge n. 1681 prevede di allineare al trattamento dei dipendenti degli enti locali dell'intero territorio nazionale per quanto concerne la reversibilità, questa categoria di ex dipendenti pubblici, così particolarmente colpita.

Ritengo quindi che non esistano difficoltà ad accogliere il provvedimento, trattandosi di una misura perequativa nei confronti di cittadini che, oltre tutto, hanno avuto la sventura di perdere la nazionalità o di dover abbandonare il territorio sul quale hanno esplicato a lungo la loro attività di carattere professionale.

Per quanto riguarda i suggerimenti della V Commissione, essendo di carattere meramente tecnico, non ho alcuna difficoltà ad accoglierli. C'è l'inserimento dell'imputazione, nel bilancio di previsione del 1970, in termini più specifici. Ciò è comprensibile in considerazione del fatto che questa proposta è del 7 luglio 1969, quando cioè il bilancio per il 1970 non era ancora stato presentato; siccome noi stiamo esaminando il provvedimento nel momento in cui il bilancio è già stato presentato ritengo anch'io che la modifica proposta sia necessaria per non lasciare tutto sul fondo globale, ma dare ad una parte di esso una destinazione di carattere particolare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JACAZZI. Non ho capito perché questa legge dovrebbe avere effetto dal 1° luglio 1962, proprio nei confronti di una categoria di poveri sventurati cui si sono rivolte le parole affettuose e commosse del Relatore. Inoltre, dal momento che le partite sono ben note e consolidate (tanto è vero che si è potuto stabilire l'importo esatto di circa 3 milioni e 600 mila lire all'anno), non vedo che senso abbia liquidare le pensioni su domanda degli interessati. Mi sembra che in questo modo si venga ad instaurare un rapporto non corretto tra Stato e cittadini, perché è ovvio che le pensioni devono essere liquidate d'ufficio. Mi sembra viltà giocare sull'ignoranza della legge, dal momento che ci troviamo di fronte ad una categoria di profughi residenti all'estero.

Concludendo, chiediamo che all'articolo 2 vengano soppresse le parole « a domanda », e che la legge entri in vigore dal 1° gennaio 1958.

FRANCHI. Condividiamo pienamente quanto ha sostenuto l'onorevole Jacazzi. Soprattutto è grave che la reversibilità della pensione venga concessa su domanda, perché la esperienza ci insegna che soltanto un'esigua parte degli interessati usufruirebbe del proprio diritto. Pertanto la soppressione delle parole « a domanda » è un preciso dovere da parte nostra.

Siamo anche d'accordo per l'anticipo della decorrenza dal 1° luglio 1962 al 1° gennaio 1958.

Per quanto riguarda l'articolo 1, proporrei di aggiungere, dopo le parole « la sovranità », le parole « o l'amministrazione », perché alcuni comuni sono passati sotto l'amministrazione, e non anche sotto la sovranità di un altro Stato. Questo per non continuare a consolidare con una legge una situazione di fatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SERVADEI, *Relatore*. Per quanto concerne la decorrenza dal 1° luglio 1962, mi permetto di far osservare al collega Jacazzi che le ragioni sono chiarissime ed evidentissime. La legge 15 febbraio 1958, n. 46, apporta notevoli benefici per quanto riguarda la reversibilità delle pensioni alle vedove, ai figli maggiorenni inabili ed ai collaterali. La legge 22 novembre 1962, n. 1646, estende ai dipendenti degli enti locali i benefici della legge del 1958.

I colleghi sanno che in questo campo c'è sempre una rincorsa tra i dipendenti degli enti locali ed i pubblici dipendenti per cui quando conviene si è agganciati e quando non conviene si è sganciati. Comunque in questo caso particolare i benefici previdenziali previsti dalla legge del 1958 sono stati estesi ai dipendenti degli enti locali nel 1962 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-63.

JACAZZI. Nella relazione ministeriale si parla della pensione di reversibilità prevista

dalla legge 22 novembre 1962, ma non si può sostenere la esattezza del termine di decorrenza previsto dal disegno di legge con questa argomentazione perché essa significa soltanto che con la legge del 1962 sono stati liquidati anche certi tipi di pensione che fanno capo ad istituti di previdenza del ministero del tesoro. Noi parliamo invece di pensioni assunte dal debito vitalizio dello Stato: sono due cose diverse. Ci si richiama infatti con questa legge al provvedimento del 15 febbraio 1958, n. 46. Si tratta quindi di un argomento che è stato usato nella relazione del ministero degli interni per rafforzare la sua posizione, ma si tratta di una situazione assolutamente non confrontabile né analoga a quella prevista dal disegno di legge che tende invece a riliquidare alcune pensioni che sono state liquidate con la legge 15 febbraio 1958. Insisto quindi affinché il provvedimento decorra dal 1° gennaio 1958.

SERVADEI, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo sul principio che la reversibilità della pensione debba avere luogo d'ufficio anziché a domanda. Disponendo l'Amministrazione dello Stato dell'elenco dei pensionati o dei successori delle pensioni in caso di reversibilità, è giusto che essa operi automaticamente i miglioramenti soprattutto perché in effetti ci troviamo di fronte a cittadini che possono risiedere all'estero e quindi, molto probabilmente, all'oscuro dei vantaggi loro derivanti da questo provvedimento. Per quanto riguarda le considerazioni svolte dall'onorevole Franchi (questo è un punto da approfondire e chiarire), se si vuole riferire questo provvedimento a territori definitivamente ceduti ad altre nazioni la dizione è esatta; se invece si vogliono comprendere in questo provvedimento (come non penserei, perché non vi sarebbe ragione di dire « passate alla sovranità ») territori sotto l'amministrazione di altri Stati, la dizione non sarebbe esatta. Si deve pertanto approfondire questo aspetto, poiché se in questo provvedimento si volessero comprendere i pensionati o i discendenti dei pensionati del territorio della zona *B* di Trieste, la dizione dovrebbe essere « amministrazione » e non « sovranità ».

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, confesso che i quesiti posti dagli onorevoli Jacazzi e Franchi esigono una risposta che in questo momento non sono in grado di dare; mi rivolgo quindi alla vostra cortesia per ottenere un brevissimo rinvio.

PRESIDENTE. Il sottosegretario per l'interno ha richiesto un breve rinvio; se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Senatori Cengarle ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1506).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13

Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari . . . . —

(*La Commissione approva*).

Restano pertanto assorbite le proposte di legge n. 1282 e, limitatamente al primo capoverso dei rispettivi articoli unici, le proposte di legge n. 882 e 1043, dalle quali è stato stralciato il secondo capoverso.

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Amadeo, Benocci, Boldrin, Caprara, Flamigni, Foschi, Fracanzani, Franchi, Girardi, Grimaldi, Jacazzi, Luberti, Maggioni, Malfatti Francesco, Mattarelli, Maulini, Miotti Carli Amalia, Nannini, Pagliarani, Salvi, Servadei, Sgarlata, Simonacci, Zamberletti.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO